

ALLEGATO "C" ALL'ATTO

Repertorio N. 12.431

Raccolta N. 9.805

STATUTO

DELLA FONDAZIONE

"Istituto Tecnologico Superiore PEGASUS"

Art. 1 - Denominazione e Costituzione

1. E' costituita una Fondazione denominata "Istituto Tecnologico Superiore PEGASUS" per la mobilità sostenibile e logistica (ITS Academy) per con sede in Polistena nella provincia di Reggio Calabria, e con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, "Fondazione ITS Academy").

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2 - Missione e scopi della

Fondazione ITS Academy

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS Academy ha il compito

prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta for-

mativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;

- sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

- favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;

- promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione

artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivol-

ta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali (a titolo esemplificativo, condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli sco-

pi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

1. La Fondazione è dotata di un patrimonio superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).

2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio erogati dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o

da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

4. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, già componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione:

1) Denominazione: Istituto Tecnico Industriale Statale "M. M. Milano"; PEC: rctf030008@pec.istruzione.it; Codice Fiscale: 82000860807; Sede: via Dello Sport, 25 - 89024 POLISTENA (RC);

2) Denominazione: Istituto Istruzione Superiore "SEVERI" GIOIA TAURO; PEC: rcis013003@pec.istruzione.it; Codice Fiscale: 82000920809; Sede: via Galluppi 1, 89013 GIOIA TAURO (RC);

3) Denominazione: Istituto Istruzione Superiore "MAZZONE" ROCCELLA IONICA; PEC: rcis03800b@pec.istruzione.it; Codice Fiscale: 90034720806; Sede: Via Cilea s.n.c. - 89047 Roccella Ionica;

4) Denominazione: CE.FO.CAL.; PEC: cefocal@pec.it; Codice Fiscale: 02590610800; Sede: via A. GRAMSCI 163 - 89020 MELICUCCO (RC);

5) Denominazione: EMA - European Maritime Academy srl; PEC: emasrl@pecaruba.it; Codice Fiscale: 03020310805; Sede: Viale Rimembranze, 78 - 89015 PALMI (RC);

6) Denominazione: Centro per la Formaz., la Ricer., l'Innov. e lo Sviluppo - CEFRIS; PEC: cefris@pec.it; Codice Fiscale: 02060850803; Sede: Via SS 111, n. 358, 89013 Gioia Tauro (RC);

7) Denominazione: ECOCOOP PROJECT S.c.r.l.; PEC: eco-coop@pec.ecocoop.it; Codice Fiscale: 01101020806; Sede: Via Sant'Anna II Tronco, n 101/B - 89100 Reggio Calabria

(RC);

8) Denominazione: Distribuzione Calabria Elettrodomestici Elettronica - DICAL Srl; PEC: dicalsrl@pec.it; Codice Fiscale: 02312120807; Sede: Via Fratelli Bandiera, n. 9 - 89024 POLISTENA (RC);

9) Denominazione: TECALCO S.r.l.; PEC: tecalcosrl@pec.it; Codice Fiscale: 02593800788; Sede: Zona Industriale II snc - 89026 San Ferdinando (RC);

10) Denominazione: Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Cal.; PEC: ordinedireggiocalabria@pec.cnpi.it; Codice Fiscale: 80012170801; Sede: Via Paolo Pellicano' n.17/F - 89100 Reggio Calabria;

11) Denominazione: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - UNICAL; PEC: amministrazione@pec.unical.it; Codice Fiscale: 80003950781; Sede: Via Pietro Bucci - Arcavacata di Rende (CS);

12) Denominazione: UNIVERSITA' MEDITERRANEA; PEC: amministrazione@pec.unirc.it; Codice Fiscale: 80006510806; Sede: Via Diana, n. 3 - 89100 Reggio Calabria;

13) Denominazione: CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA; PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it; Codice Fiscale: 80000100802; Sede: Pal. San Giorgio Piazza Italia, 1 - 89125 - Reggio Cal.;

14) Denominazione: COMUNE DI POLISTENA; PEC: protocollo@pec.comune.polistena.rc.it; Codice Fiscale:

00232920801; Sede: Via da G. Lombardi - 89024 POLISTENA
(RC);

15) Denominazione: COMUNE DI CINQUEFRONDI; PEC: protocollo@pec.comune.cinquefrondi.rc.it; Codice Fiscale: 00008010803; Sede: Corso Garibaldi 103 - 89021 Cinquefrondi (RC);

16) Denominazione: COMUNE DI PALMI; PEC: protocollo.palmi@asmepec.it; Codice Fiscale: 82000650802; Sede: Piazza Municipio - 89015 PALMI (RC);

17) Denominazione: Banca di Credito Cooperativo - BCC Calabria Ulteriore; PEC: bcccalabriaulteriore@actaliscertymail.it; Codice Fiscale: 00087180808; Sede: via T. Campanella,1 - 89022 Cittanova (RC);

18) Denominazione: CNA di Reggio Calabria; PEC: cnarc@legalmail.it; Codice Fiscale: 03004610808; Sede: Via Nicolo' da Reggio, 7 - 89128 Reggio di Calabria;

19) Denominazione: ING. BIAGIO NICOLA MARAZZITA; PEC: marazzita@alice.it; Codice Fiscale: MRZBGI53C27D864D; Sede: Via Fleming - 89054 Galatro (RC);

20) Denominazione: ING. FERDINANDO LOIACONO; PEC: ing.loiacono@pec.it; Codice Fiscale: LCNFDN54P25H558A; Sede: Via Rossini, 23 - 89026 San Ferdinando (RC);

21) Denominazione: DOTT.SSA MARIA ELISABETTA TROBIA; PEC: elisatrobia@tiscali.it; Codice Fiscale: TRBMLS53R56G317K; Sede: Via A. Diaz, 3 - 89024 POLISTENA (RC);

22) Denominazione: DOTT. SALVATORE SEMINARA; PEC: sseminara@tiscali.it; Codice Fiscale: SMNSVT77H02G791N; Sede: Via Lia, 37 - 89100 Reggio Calabria.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che posseggono documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo e che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

- Partecipanti

Sono Partecipanti i sottoelencati soggetti, pubblici e privati:

1) Denominazione: Camera di Commercio Italiana a Malta;

Sede: Via Giuseppe Cali' 55/1 XBX1425 Ta' Xbiex Malta;

2) Denominazione: Business Systems Laboratory (BS-Lab);

Codice Fiscale: 92082020642; Sede: Via Circumvallazione,
77 - 83100 Avellino;

3) Denominazione: Officine Delle Idee Società Cooperati-
va; Codice Fiscale: 03365770787; Sede: Piazza Europa, 9 -
87100 Cosenza

4) Denominazione: GTechnology - Fondazione Organismo di
Ricerca; Codice Fiscale: 94166490360; Sede: Via Pier Pao-
lo Pasolini, 15 - 41123 Modena;

5) Denominazione: FEDERTERZIARIO; Codice Fiscale:
96349910586; Sede: Via Cesare Beccaria, 16 - 00193 Roma;

6) Denominazione: IBIS MANAGEMENT S.r.l.; Codice Fiscale:
02310730805; Sede: Seconda Zona Industriale - 89026 San
Ferdinando (RC);

7) Denominazione: M.C.M. S.R.L.; Codice Fiscale:
01475270805; Sede: Via Provinciale - Cnd Castagnara -
89022 Cittanova (RC);

8) Denominazione: OLEARIA SAN GIORGIO; Codice Fiscale:
01253900805; Sede: Contr. Ricevuto, 18 - 89017 San Gior-
gio Morgeto (RC);

9) Denominazione: ARCA SERVIZI SRL; Codice Fiscale:
09106071005; Sede: Via Dante Ruffini 22° - 26100 Cremona
(CR);

10) Denominazione: Associazione per la formazione nell'a-
rea del Mediterraneo "Formed"; Codice Fiscale:
96028850798; Sede: Viale Filippetti, 24 - 20122 Milano

(MI);

11) Denominazione: MACINGO TECHNOLOGIES SRL; Codice Fiscale: 02830270803; Sede: C.da Primogenito - Polistena (RC);

12) Denominazione: F.M.B. TUBES S.R.L.; Codice Fiscale: 01544860800; Sede: Via Degli Artigiani snc - Polistena (RC);

13) Denominazione: TRILOG SRL; Codice Fiscale: 11648480157; Sede: Via Anfiteatro, 5 - Milano;

14) Denominazione: CLOR INDUSTRY SRL; Codice Fiscale: 03486400785; Sede: C.da Coda di Volpe 7 - Rende (CS);

15) Denominazione: RELATECH SPA; Codice Fiscale: 03267710964; Sede: Via Anguissola n. 23 - Milano (MI);

16) Denominazione: PHOENIX FUEL SRL; Codice Fiscale: 02744150802; Sede Zona Industriale Porto Salvo snc - Vibo Valentia.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1. con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;

2. con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3. con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione. In tal caso e nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3 il Partecipante sottoscriverà convenzione garantendo la permanenza nella Fondazione per almeno il successivo triennio. In relazione alle figure dei Fondatori e Partecipanti, la Fondazione stabilisce con appositi regolamenti i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità.

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qua-

lità e alla quantità dell'apporto.

Art. 8 - Esclusione e recesso

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali o lesivo dell'immagine della Fondazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. L'Assemblea dei Partecipanti può, inoltre, previa contestazione agli interessati, deliberare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione dei Soci Partecipanti che rimangano assenti per tre sedute consecutive dell'Assemblea dei Partecipanti senza fornire

valida giustificazione, nonché l'esclusione dei Soci Partecipanti e dei Soci Fondatori che versino in situazioni di conflitto con gli interessi della Fondazione.

3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

4. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intransmissibili.

Art. 9 - Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fonda-

zione e, di norma, è espressione delle Imprese Fondatrici e Partecipanti, anche se non facente parte della Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

5. Il ruolo di presidente della Fondazione e di dirigente scolastico dell'istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, socio fondatore della Fondazione, sono tra loro incompatibili.

Art. 11 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è designato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e sostituisce il Presi-

dente, in caso di assenza o impedimento. Qualora per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa venga a mancare il Presidente, il Vicepresidente presiede il Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione fino all'elezione del nuovo Presidente. Ricorrendo tale circostanza è obbligo del Vicepresidente convocare senza indugio e presiedere l'assemblea dei partecipanti per la sostituzione del componente del Consiglio di Amministrazione mancante in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 dello Statuto.

2. Qualora il Vicepresidente non sia stato nominato o, se nominato, non sia in condizione di esercitare le funzioni le stesse sono svolte dal Consigliere di amministrazione più anziano di carica e, se nominati contemporaneamente, da quello più anziano d'età.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri, incluso il Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha

facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;

b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e stabilisce il rimborso delle spese e l'eventuale compenso;

c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;

d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;

f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;

g) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti;

i) delibera in ordine alla struttura organizzativa della Fondazione.

4. E' compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

5. Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.

6. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.

7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto

prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

10. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.

12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo,

scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).

13. La qualità di Socio, Fondatore o Partecipante, non è requisito necessario per rivestire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

14. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle sedute.

Art. 13 - Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

2. Nell'assemblea dei partecipanti:

- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;
- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori.

3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione anche tra soggetti esterni alla Fondazione;

g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;

h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

j) delibera i criteri per il rimborso delle spese e per l'attribuzione di eventuali compensi a favore del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;

k) ratifica le delibere del Consiglio di Amministrazione in ordine alla struttura organizzativa della Fondazione.

4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche

per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si da' atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 14 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS Academy secondo la normativa vigente in materia.

2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale

compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

3. I dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici Soci Fondatore della Fondazione fanno parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato.

2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

**Art. 16 - Controllo sull'amministrazione
della Fondazione**

1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione

dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comu-

nicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

1. I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello Statuto.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative.

3. I beni immobili e mobili concessi in uso alla Fondazione vengono restituiti a coloro che li avevano conferiti.

4. Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dallo Statuto provvede l'autorità governativa in conformità a quanto stabilito dall'art. 31 del codice civile.

5. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di

modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

6. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

Art. 18 - Strumenti deflattivi del contenzioso

1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 19 - Clausola arbitrale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Art. 20 - Norma transitoria (prima

nomina organi collegiali)

1. La prima nomina degli organi statutari potrà essere effettuata in sede di revisione statutaria, in deroga alle presenti disposizioni statutarie. In alternativa fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi nominati in conformità allo statuto adeguato ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 89 del 17.05.2023, la Fondazione, previa determinazione della Giunta esecutiva, potrà prorogare, in virtù di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del precitato DM, la durata degli organi previgenti.

Art. 21 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

F.TI: AUDDINO SALVATORE - STEFANO POETA NOTAIO.